

Tar Molise: pesa il decreto Salvini, è legittimo il rigetto da parte della questura

Protezione sussidiaria debole Stranieri, niente documento sostitutivo del passaporto

DI DARIO FERRARA

Niente documento sostitutivo del passaporto allo straniero titolare della protezione sussidiaria. Il titolo di viaggio è dovuto dalla questura soltanto al rifugiato e all'extracomunitario titolare della protezione sussidiaria, mentre quella umanitaria è una forma di tutela «meno concessiva»: «prova ne sia» il fatto che il decreto sicurezza 113/18 l'ha abolita, sostituendola con un mero permesso di soggiorno temporaneo per casi speciali. È quanto emerge dalla sentenza 65/2019, pubblicata dalla prima sezione del Tar Molise.

Natura minimale. Pesa dunque il dl Salvini sul rigetto della questura alla domanda del cittadino maliano, che non è riuscito a ottenere il passaporto dall'ambasciata in Italia del suo Paese. E ciò perché non ha documenti sufficienti: è sbarcato a Lampedusa nel 2015 e si trovava in uno Sprar dalle parti di Isernia. In determinati casi lo straniero può ottenere un titolo di viaggio sostitutivo dall'amministrazione ita-

Accelerare gli ingressi: è favoreggiamento

Il migrante che, al fine di conoscere il tragitto più breve per fare ingresso in Italia illegalmente, utilizza mezzi di telefonia e favorisce l'intero gruppo di clandestini di cui fa parte, è punibile per il reato di favoreggiamento all'immigrazione clandestina previsto dall'art. 12 del dlgs n. 286/1998.

La Corte di cassazione, con la sentenza n. 4056/2019, recentemente depositata, traccia i contorni del reato del predetto reato ammettendone la configurabilità a carico di chi facendo parte di un gruppo di migranti che cerchi di far ingresso in territorio italiano, utilizzi apparecchi telefonici ad ausilio di tutti i clandestini. Deduceva il ricorrente, in apposito motivo di ricorso, che la sua condotta non configurava il reato contestatogli.

Al massimo, poteva essere qualificata come un ingresso illegale in territorio nazionale senza assumere i contorni del reato di favoreggiamento rappresentando, inoltre, che la pena applicatagli fosse incongrua.

Osservava sulle modalità della sua condotta che ad essa avrebbe dovuto essere applicata la circostanza attenuante prevista dall'art. 114 codice penale, la

quale diminuisce la pena nel caso in cui il contributo di uno dei concorrente assuma un'importanza minima e dia luogo ad un apporto comunque esiguo e di scarsa entità. Il procedimento dopo avere esaurito il proprio corso veniva deciso da parte degli ermellini.

I giudici della Corte di cassazione ritenevano infondate le tesi difensive.

Osservavano come il ricorrente facesse effettivamente parte del gruppo di migranti che aveva tentato di fare ingresso nel territorio italiano, ricavandone inoltre una ben precisa condotta agevolatrice, dal fatto che egli aveva ricercato informazioni a favore di tutto il gruppo, i cui componenti, con tutta probabilità, in loro assenza, non avrebbe potuto fare ingresso in territorio nazionale.

La condotta contestata al ricorrente era comunque talmente grave, osservano ancora gli ermellini, da potere ritenere congrua la pena applicata nel caso specifico con la conseguenza che la decisione di secondo grado veniva confermata anche per quel che riguarda la determinazione della pena applicata nel caso concreto al migrante imputato.

Andrea Magagnoli

© Riproduzione riservata

liana, ma soltanto se è un rifugiato o risulta titolare di protezione sussidiaria per-

ché così prevede l'articolo 24, secondo comma, del decreto legislativo 251/07. Va esclu-

sa un'irragionevole disparità di trattamento perché le tre forme di tutela hanno am-

piezza e rilevanza differenti: rifugiato è chi dimostra di subire in patria una persecuzione personale; la protezione sussidiaria viene concessa a chi rischia un danno grave in caso di rimpatrio; l'ipotesi umanitaria, che ha «carattere temporaneo minimalista», si invece configura per motivi di età e salute e per pericolo di essere esposti a violenze, carestie e disastri ambientali nel Paese di origine: una serie di eventualità riprese nei permessi speciali del dl Salvini, che prevede anche i casi di «atti di particolare valore civile» e di agevolazione alle vittime di violenza grave o sfruttamento lavorativo. D'altronde la normativa nazionale attua sul punto la direttiva 2004/83/Ce che assicura agli stranieri norme «minime» di tutela.

Diritti quesiti. Il titolo di viaggio sostitutivo spetta soltanto ai titolari di permesso per protezione umanitaria ottenuto in epoca anteriore al dicembre 2007 per fare salve le situazioni consolidate prima che entrasse in vigore il decreto legislativo 251/07. Spese di giudizio compensate.

© Riproduzione riservata